

230412

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

DETERMINAZIONE

SETTORE INQUILINATO

REGISTRO GENERALE		REGISTRO SETTORE	
N°	DATA	N°	DATA
192	17-05-2004	98	17-05-2004
...../04/D		/04	

OGGETTO : Legge Regionale 20/12/84 n. 54-art. 15 VI° comma -Revoca delibera Presidenziale d'urgenza n. 062 del 16/02/2000- Voltura contrattuale conseguente a separazione sig.ra Di Giacomo Carmela via Ofanto 1 U/6 Brindisi.-

L'istruttoria del presente provvedimento, ai sensi del vigente Regolamento sull' ordinamento degli Uffici e dei Servizi è stata curata dal Sig: Antonio Nacci

Brindisi, li.....

L'ISTRUTTORE



L'anno **DUEMILAQUATTRO**, il giorno *Dieci* del mese di *Marzo*
nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
Via Casimiro,27,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

per delega conferita con Decreto Dirigenziale N°04.....del...20/01/2004

Premesso:

-che in data 16/02/2000 con deliberazione presidenziale d'urgenza n.062 (che allegata alla presente ne forma parte integrante ed indiscindibile), questo IACP provvedeva ad adottare un provvedimento di voltura contrattuale conseguente a separazione della sig.ra Di Giacomo Carmela, alla quale il Presidente del Tribunale di Brindisi in sede di ordinanza di separazione dell'11/10/1996, che in allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante ed indiscindibile, aveva assegnato la casa coniugale (alloggio di ERP sito in Brindisi alla via Ofanto 1 U/6) già assegnata al coniuge Cucci Nicola;

-che l'ordinanza venne, peraltro, confermata nella sentenza di separazione coniugale n.110/01 del 15/02/2001 che in allegato alla presente determina ne forma parte integrante ed indiscindibile;

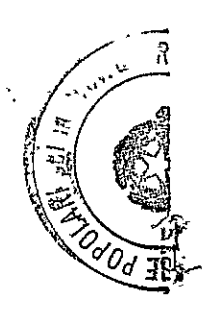
THE POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF ALGERIA
DECLARATION OF PRINCIPLES

THE POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF ALGERIA

DECLARATION OF PRINCIPLES

THE POPULAR FRONT FOR THE LIBERATION OF ALGERIA

DECLARATION OF PRINCIPLES



-considerato che la sig.ra Di Giacomo Carmela a più riprese verbalmente e infine con nota del 13/02/2004 (che allegata alla presente ne forma parte integrante ed indiscindibile), sostiene che era stata impedita dal presentare l'istanza di voltura nell'anno 1996, data in cui era stata emanata l'ordinanza di separazione, a causa di informazioni inesatte assunte negli Uffici di questo Istituto, ricevendone un danno di carattere economico nella determinazione del canone e dei relativi arretrati;

-considerato che conseguentemente alla adozione della delibera n.062/2000, con cui si dava atto della decorrenza relativa alla voltura contrattuale a far data dall'01/01/2000, la sig.ra Di Giacomo Carmela si vedeva notificata, con nota dello IACP finalizzata alla stipula del contratto, un arretrato per canoni di locazione alla data del 31/12/1999 di € 8346,34 ;

-rilevato che tale situazione, si rilevava per la sig.ra Di Giacomo Carmela estremamente onerosa, a fronte obiettivamente di una ordinanza con data certa, che dettagliava la precaria situazione economica e familiare della stessa;

-tutto ciò premesso e considerato che, con l'accoglimento della istanza in questione l'Istituto si uniforma alle decisioni del giudice;

-visto l'art.15 della L.R. Puglia n.54/84;

DETERMINA

di dare atto di quanto evidenziato nella descrittiva che precede, la quale è parte integrante ed indiscindibile del presente provvedimento;

di rettificare la delibera n.062 del 16/02/2000, dando decorrenza alla voltura contrattuale ai fini anche economici, a far data dal mese successivo alla adozione della ordinanza del Presidente del Tribunale di Brindisi dell'11/10/1996, e quindi dal mese di novembre 1996 oltre eventuali interessi maturati;

-di confermare nei confronti della sig.ra Di Giacomo Carmela la somma totale di EURO 4.006,82 a tutto il 31/12/2003, rideterminata sulla base dei canoni stabiliti in rapporto al reddito percepito dal suo nucleo familiare a far data dal mese di novembre 1996;

- di far presente che la suddetta somma è comprensiva dei canoni arretrati a tutto il mese di ottobre 1996;

- di dare mandato agli uffici competenti per la stipula del contratto e gli adempimenti connessi;

-La presente determinazione è controfirmata dal Coordinatore Generale ed i suoi estremi sono inseriti nell'apposito elenco delle determine, pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi ed entro i termini di legge.

IL COORDINATORE GENERALE
(Avv. Liborio GRAZIANO)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE